

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2019, N. 35

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)"



LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), integrazioni alla legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) e modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1 Modifiche e integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10

- 1. All'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla fine del comma 1 dopo le parole: "almeno biennale", sono aggiunte le seguenti: "inviando ai singoli assegnatari, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta di trasmissione della documentazione probatoria".
 - b) il comma 2 è così sostituito:
 - "2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al comma
 - 1, l'assegnatario che abbia subito nell'anno precedente una



diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione del canone. L'ente gestore dispone, previo accertamento, la collocazione del richiedente nella fascia reddituale inferiore.".

Art. 2 Integrazioni all'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27

1. All'articolo 24 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il trasferimento dei beni regionali e la costituzione di diritti reali sugli stessi a favore degli enti territoriali, che ne facciano richiesta per soddisfare esigenze di pubblica utilità o di pubblico interesse, è disposto a titolo gratuito con deliberazione di Giunta regionale. E' altresì disposto a titolo gratuito il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali.".

Art. 3 Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18

- 1. Alla legge regionale 30 aprile 2019, n. 18 (Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, le parole: "determinato in base al loro valore ai fini dell'applicazione della Imposta municipale unica (IMU)", sono soppresse;
 - b) alla lettera f) del comma 9 dell'articolo 9, le parole: "ai sensi dell'articolo 3", sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 3 e 4".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)



IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)



E' estratto del verbale della seduta del 16 luglio 2019 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)